

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO

STRALCIO DELIBERA

Il Consiglio dell'Ordine all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

- a) Di confermare per l'anno 2014 il contributo annuo nella misura di € 230,00 comprensivo del contributo per le spese di funzionamento del C.N.A.;
- b) Di approvare il "Regolamento per la determinazione e riscossione del contributo annuo dovuto all'ordine dagli iscritti" allegato alla presente delibera.

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea degli Iscritti.

f.to Il Consigliere Segretario

f.to Il Presidente dell'Ordine

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

per la determinazione e riscossione del contributo annuo dovuto dagli iscritti

art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni previste dall'Ordine degli architetti per gli iscritti, maschi e femmine, che abbiano visto la nascita di un figlio o abbiano ottenuto un provvedimento di adozione.

art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*Consiglio*" il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova;
- b) per "*Ordine*" l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova
- c) per "*Iscritto*" o "*Iscritti*" i professionisti, maschi e femmine, iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova;
- d) per "*Consiglio Nazionale*" la nuova denominazione (ex art. 2 del Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6) della Commissione Centrale istituita dall'art. 14 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;
- d) per "*quota di iscrizione*" il contributo previsto dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

In attuazione dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio determina annualmente, con propria delibera, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e per l'iscrizione all'Albo.

Contestualmente il Consiglio determina se ed in quali limiti, temporali e monetari, esonerare totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di iscrizione coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine e coloro che, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, abbiano visto la nascita di un figlio o abbiano ottenuto un provvedimento di adozione.

Ove non diversamente stabilito, il contributo annuo determinato dal Consiglio è comprensivo del contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale (art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537).

art. 4 - COMUNICAZIONE DELL'ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Dell'entità del contributo annuo e della modalità di pagamento verrà data comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Ordine ed invio di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito da ciascun iscritto.

La mancata ricezione, a qualsiasi causa dovuta, della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o la mancata ricezione del MAV, ove il Consiglio abbia adottato tale modalità di pagamento, non giustifica l'omissione o il ritardo nel versamento del contributo annuo, essendo onere di ciascun iscritto prendere visione della delibera di cui all'art. 3 e provvedere al pagamento nel rispetto dei termini di cui all'art. 5.

art. 5 - TERMINI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere all'obbligo di versamento del contributo annuo è fissato al 28 febbraio dell'anno al quale si riferisce, fatta salva diversa determinazione adottata dal Consiglio con la delibera annua di determinazione dell'entità del contributo stesso. In sede di determinazione del contributo annuo il Consiglio stabilisce se il pagamento deve essere effettuato:

- a) tramite MAV emesso dalla Banca Tesoriere;
oppure
- b) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine;
oppure
- c) presso la Segreteria dell'Ordine.

Nel caso di scelta della forma di pagamento a mezzo MAV il contributo annuo sarà comprensivo delle spese di riscossione.

Ove il Consiglio opti per la forma di pagamento sub a) il MAV, comprensivo delle spese di riscossione, verrà inviato all'indirizzo dell'Iscritto risultante dall'anagrafica dell'Ordine al momento di invio dell'estratto anagrafico all'istituto bancario di appoggio.

In caso di mancata ricezione o smarrimento del MAV, l'Iscritto, previa segnalazione alla segreteria dell'Ordine, potrà provvedere al pagamento dell'importo dovuto, entro i termini previsti, con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine o direttamente presso la segreteria.

art. 6 – INIZIATIVE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO

Nel caso in cui venga ravvisata la morosità dell'Iscritto nel pagamento del contributo annuo, il Consiglio, a mezzo del suo Tesoriere, sollecita l'interessato, tramite PEC o raccomandata A.R., ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, addebitando una maggiorazione del 5% del contributo per spese di segreteria.

Decorso inutilmente tale termine, sarà inviato, con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente, un ulteriore sollecito ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, addebitando, oltre alla maggiorazione del 5% del contributo per spese di segreteria, un contributo di mora di € 50,00 (cinquanta).

Decorso inutilmente tale ulteriore termine, sarà inviato, con le stesse modalità di cui ai paragrafi precedente, un ultimo sollecito ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, addebitando, oltre alla maggiorazione del 5% del contributo per spese di segreteria, un contributo di mora di € 100,00 (cento).

Se permane il rifiuto al pagamento nei termini sopraindicati, si darà luogo a procedimento disciplinare come previsto all'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, con il deferimento al Consiglio di Disciplina per sospensione dall'esercizio professionale.

L'elenco degli Iscritti morosi sarà trasmesso all'avvocato designato dal Consiglio per il recupero del contributo annuo, delle maggiorazioni, degli interessi di mora e delle spese e competenze legali.

art. 7 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI DELL'ORDINE

Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, comprese le somme aggiuntive dovute ai sensi dei precedenti articoli, vengono sospesi i servizi dell'Ordine.

art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'emissione della delibera del Consiglio che determinerà il contributo annuale di iscrizione all'Albo per l'anno 2015, salvo quanto stabilito al seguente art. 9, fatte salve le previsioni normative vigenti.

art. 9 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, il pagamento del contributo annuo ritardato oltre 30 giorni dalla scadenza del 28 febbraio è gravato del solo contributo di mora vigente pari a € 50,00.

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio saranno immediatamente operative le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'art. 6 e dell'art. 7.